

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 3 aprile 2020)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

Testo unificato

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E AL LAVORO AUTONOMO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

sulle proposte di legge:

N. 351/20 a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 30 marzo 2020

MISURE URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLE PMI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

N. 353/20 a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 2 aprile 2020

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL LAVORO
AUTONOMO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo unificato**Art. 1***(Finalità)*

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione promuove l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato.

2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

CAPO I**Misure in favore delle imprese****Art. 2***(Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:

- a) imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;
- b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2:

- a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono:
 - 1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
 - 2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di

- continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
- 3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);
- b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

Art. 3

(Misure di sostegno e soggetti attuatori)

- 1.** La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:
- a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
- c) riassicurazione dei confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.
- 2.** I benefici delle misure di cui al comma 1 non sono cumulabili.
- 3.** Ai fini di cui al comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;

c) operare per le imprese del territorio.

4. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi possono anche costituirsi in associazione temporanea d'impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993, possono presentare l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confido iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila, fermo restando per i confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 il rispetto dei limiti di operatività di cui allo stesso articolo.

Art. 4

(Attuazione delle misure di sostegno)

1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 10, trasferite ai Confidi sono utilizzate nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 60 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 40 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Le risorse del Fondo, di cui al comma 12, trasferite ai Confidi sono utilizzate per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
- c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale;

- d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
- e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
- f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento.

6. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
- b) la durata del finanziamento può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento.

7. La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è effettuata con le seguenti modalità:

- a) l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;
- b) la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;
- c) sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a sessanta mesi;
- d) i confidi applicano un costo massimo per la concessione della garanzia pari a 1,7 per cento una tantum per operazioni a breve termine e pari a 0,5% annuo del finanziato per finanziamenti a medio termine con un tetto massimo pari al 3,5% una tantum del finanziato.

8. La concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

9. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 5 e 6. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.

10. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono stabilite in euro 3.999.522,86 e iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

11. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.

12. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono stabilite in euro 500.000,00 e iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

13. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro 215.450,46. Il fondo di cui al comma 12 trova copertura per euro 284.549,54, nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 3.

Art. 5

(Criteri e modalità di attuazione)

1. Con uno o più decreti dei dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti sono stabiliti:

- a) i termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
- b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;
- c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;

- e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;
- f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 11, comma 3;
- g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Il trasferimento delle risorse è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno da parte dei Confidi di non applicare, fino al 30 settembre 2020, nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, alcun costo di intermediazione percentuale relativa all'emissione della garanzia richiesta dal beneficiario medesimo.

Art. 6

(Rendicontazione, controlli e restituzione)

1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione, quindicinale, intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, del numero e dei tempi medi di istruttoria e di erogazione del credito o di accesso alle garanzie delle procedure avviate, con i criteri e le modalità indicate nel decreto del dirigente della struttura regionale competente di cui all'articolo 5. La rendicontazione è trasmessa all'Assemblea legislativa regionale, al fine di effettuare un monitoraggio costante dell'applicazione di questa legge.

2. La struttura organizzativa regionale competente effettua gli opportuni controlli e verifiche sul corretto utilizzo delle risorse secondo le disposizioni di questa legge.

3. Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui a questa legge, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della l.r. 20/2003 e per analoghi interventi del settore agricoltura finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole.

CAPO II

Altri interventi a favore delle imprese agricole

Art. 7

(Misure specifiche di sostegno al settore dell'agricoltura)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove ulteriori misure di sostegno ai settori

agrituristico, zootecnico e agricolo di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 8

(Disposizioni in deroga per le attività agrituristiche)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), per le aziende agrituristiche, è consentita l'attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge fino al termine dello stato di emergenza dichiarata ai sensi della normativa statale.

Art. 9

(Misure di sostegno per il settore zootecnico)

1. La Regione promuove i seguenti interventi a sostegno delle aziende agricole zootecniche:

- a) contributi una tantum per agnello avviato alla macellazione fino a 10 euro per agnelli IGP e fino a 6 euro per agnelli non IGP;
- b) contributi una tantum di 4 centesimi al litro del latte bovino fresco QM e 2 centesimi per il latte bovino non QM ed il latte ovicaprino.

2. La misura di sostegno di cui al comma 1, lettera a), si applica per le macellazioni effettuate nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

3. La misura di sostegno di cui al comma 1, lettera b), si applica per il latte prodotto nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 maggio 2020.

4. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui a questo articolo e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. Nel caso in cui le conseguenze economiche negative dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19 perdurino oltre le date di cui ai commi 2 e 3, il medesimo dirigente può prorogare i suddetti termini, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

5. I contributi di cui a questo articolo vengono concessi fino ad un massimo per azienda di 5.000,00 euro nel caso dell'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 e di 20.000,00 euro nel caso dell'intervento di cui alla lettera b) del comma 1.

6. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti euro 600.000,00 per l'anno 2020 a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

Art. 10*(Promozione della vendita a domicilio)*

1. La Regione promuove i seguenti interventi realizzati dalle imprese agricole, ad esclusione di quelle agrituristiche, per favorire la vendita a domicilio:

- a) investimenti aziendali o interaziendali, finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali, realizzati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 31 dicembre 2020. È ammessa la vendita di prodotti agricoli non aziendali a condizione che questi rappresentino in termini di fatturato meno del 50% del totale venduto;
- b) costi di gestione sostenuti per l'attività di vendita di cui alla lettera a), sostenuti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 30 giugno 2021;
- c) costi per l'attività di promozione e informazione delle attività di vendita di cui alla lettera a), sostenuti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 30 giugno 2021.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono erogati aiuti complessivi fino ad un massimo di euro 20.000,00 per impresa e fino a un massimo di euro 50.000,00 per gruppi di tre o più imprese associate o aggregate, con un tasso di aiuto pari al:

- a) fino al 60 per cento per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), elevati fino al 70 per cento per il settore florovivaistico;
- b) 70 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera b), elevati al 80 per cento per il settore florovivaistico;
- c) 80 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera c).

3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui a questo articolo e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

4. La struttura organizzativa regionale competente pubblica in una sezione dedicata del proprio sito web i riferimenti di tutte le imprese agricole e agrituristiche che intendono effettuare la vendita a domicilio.

5. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 900.000,00 per l'anno 2021.

Art. 11*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nel caso in cui, successivamente alla data di cui al comma 2, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

4. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti adottano gli atti di cui agli articoli 5, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 3.999.522,86.

4. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 12, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, e Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 4 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 215.450,46 e dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 3, Titolo 2, per euro 284.549,54.

6. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 6 è garantita dalle risorse già iscritte nell'anno 2020

nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 459.964,00 e Titolo 2 per euro 140.036,00.

8. Per gli interventi previsti dall'articolo 10 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000,00 da iscriverne a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 600.000,00 e al Titolo 2 per euro 400.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 iscritta a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 400.000,00 e al Titolo 2 per euro 500.000,00.

9. La copertura degli oneri autorizzati al comma 8 è garantita nell'anno 2020 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 2 per euro 9.964,00 e al Programma 3, Titolo 1, per euro 100.000,00 e Titolo 2 per euro 890.036,00; per l'anno 2021 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 250.000,00 e Titolo 2 per euro 150.000,00 e al Programma 3, Titolo 1 per euro 500.000,00.

10. A decorrere dal 2021, la spesa per l'attuazione di questa legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziare con la legge di bilancio.

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 351**Art. 1**
(Finalità)

1. Allo scopo di ridurre le negative conseguenze economiche prodotte dalle disposizioni normative nazionale e regionali contenenti le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione sostiene le PMI nella crisi di liquidità in cui versano a causa della diminuzione delle vendite, del rallentamento, della sospensione e della chiusura delle attività produttive e lavorative.

Art. 2
(Regime derogatorio)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 e per la durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia di fondi di garanzia e accesso al credito, non si applicano i criteri che prevedono limiti per l'accesso a tutti gli strumenti finanziari di sostegno alle PMI e che risultano in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 353**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione promuove l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato.

2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2*(Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:

- a) imprese;
- b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2:

- a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono:
 - 1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
 - 2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare alla data di ammissione al beneficio;
 - 3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della

Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);

- b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

Art. 3

(Misure di sostegno e soggetti attuatori)

1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:

- a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

2. I benefici delle misure di cui al comma 1 non sono cumulabili.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) operare per le imprese del territorio.

4. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi possono anche costituirsi in associazione temporanea d'impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono presentare l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno

un Confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila.

Art. 4

(Attuazione delle misure di sostegno)

1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).

2. Le risorse del Fondo trasferite ai Confidi sono utilizzate nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 60 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 40 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 di questa legge.

4. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
- c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50% del totale;
- d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
- e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
- f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di quarantotto mesi con dodici mesi di preammortamento.

5. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00, per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
- b) la durata del finanziamento può arrivare a un massimo di quarantotto mesi con dodici mesi di preammortamento.

6. La concessione dei benefici di cui a questa legge è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

7. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 4 e 5. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.

8. Il fondo è stabilito in complessivi euro 3.999.522,86 e iscritto con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

9. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.

Art. 5

(Criteri e modalità di attuazione)

1. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente sono stabiliti:

- a) i termini e la modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
- b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;
- c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

- d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;
- e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;
- f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 7, comma 3;
- g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Rendicontazione, controlli e restituzione)

1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, con i criteri e le modalità indicate nel decreto del dirigente della struttura regionale competente di cui all'articolo 5.

2. La struttura organizzativa regionale competente effettua gli opportuni controlli e verifiche sul corretto utilizzo delle risorse secondo le disposizioni di questa legge.

3. Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui a questa legge, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nel caso in cui, successivamente alla data di cui al comma 2, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

4. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente adotta l'atto di cui all'articolo 5, comma 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 3.999.522,86.

4. A decorrere dal 2021, la spesa per l'attuazione di questa legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziato con la legge di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.